**REPUBBLICA ITALIANA** **175/2025**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai magistrati:

| | |
|---|---|
| Massimo LASALVIA | Presidente |
| Natale LONGO | Consigliere |
| Aurelio LAINO | Consigliere |
| Stefania PETRUCCI | Consigliere |
| Beatrice MENICONI | Consigliere relatore |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **60774** del registro di segreteria, promosso da

**PERNORIO Vincenzo** (C.F. PRNVCN51R24A514F), nato ad Avetrana (TA) il 24.10.1951, rappresentato e difeso dall'Avv. Beniamino Nordio (C.F. NRDBMN76M01L736H) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Massimo Cesaro in Roma, Via Savona n. 31, con recapiti PEC beniamino.nordio@venezia.pecavvocati.it e massimocesaro@

avvocatinapoli.legalmail.it ; -

*appellante* -

**contro**

**- Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale per il Veneto;**

**- Procura generale della Corte dei conti**

*-appellati –*

**per la riforma**

**-** della sentenza n. 296/2022 emessa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, depositata in data 23 novembre 2022 e notificata in data 9 febbraio 2023.

**VISTO** l'atto d'appello;

**ESAMINATI** tutti gli altri atti e documenti di causa;

**UDITI** nella pubblica udienza del 19 settembre 2025, con l'assistenza del Segretario di udienza dott.ssa Serena Scippa, il relatore Consigliere Beatrice Meniconi, e il V.P.G. Consigliere Giulio Stolfi. Nessuno è comparso per l'appellante.

**Svolgimento del processo**

**1.** Con atto di citazione la Procura contabile presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto ha evocato in giudizio Pernorio Vincenzo, funzionario dell'Agenzia veneta per i pagamenti relativi alla

Politica agricola comunitaria (AVEPA), per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 15.740,00 per aver svolto negli anni immediatamente antecedenti al pensionamento (risalente al 31.7.2015) attività extraistituzionale di consulenza in favore di aziende agricole con cui il predetto era venuto a contatto durante la sua attività di funzionario di AVEPA, in assenza dell'autorizzazione dell' amministrazione di appartenenza, e dunque in violazione dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, non avendo, in dispregio di detta norma, neanche provveduto a riversare i compensi percepiti nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione medesima.

La *notizia damni* proveniente da AVEPA e le indagini svolte dalla Guardia di Finanza, Nucleo di polizia economico-finanziaria di Venezia, si correlavano al procedimento penale pendente nei confronti del convenuto, rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 319, 319 *quater* e 348 c.p., perché quale responsabile dell'ufficio ispettivo di AVEPA induceva alcune aziende a dare somme di denaro per omettere i dovuti controlli, e per l'esercizio della professione di dottore Agronomo e dottore Forestale e di agrotecnico senza l'iscrizione al rispettivo albo.

La sentenza gravata ha dichiarato la contumacia del convenuto, e, ritenendo sussistente il rapporto di servizio con AVEPA ed incontestato lo svolgimento di svariati incarichi in assenza di richieste di autorizzazione all'AVEPA ed anche il mancato riversamento dei

compensi nel conto dell'entrata dell'amministrazione di appartenenza, lo ha condannato, a titolo di dolo, al pagamento della somma di euro 15.740,00 oltre interessi legali e spese del giudizio.

**2**. Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Pernorio Vincenzo, con atto notificato in data 11 aprile 2023 e depositato in data 10 maggio 2023, e, dopo aver rilevato la mancata notifica dell'atto di citazione quale motivo della contumacia in prime cure, ha formulato istanza di sospensione dell'odierno procedimento in attesa degli esiti del primo grado del giudizio penale, ove i testi della difesa dell'imputato non sarebbero ancora stati escussi.

La difesa dell'appellante ha quindi sollevato le seguenti doglianze:

**1) "Mancanza dell'elemento soggettivo".**

Secondo la difesa l'appellante nessun intento doloso né gravemente colposo sarebbe presente nella condotta del Pernorio, che si sarebbe limitato a percepire modestissime somme di denaro a fronte di attività di carattere occasionale, svolta successivamente alla data del pensionamento, né avrebbe svolto alcuna attività lavorativa in assenza di autorizzazione, ma solo meri favori in senso stretto tra le parti.

**2) "Errata valutazione dei fatti di causa":**

Secondo la difesa dell'appellante il Pernorio avrebbe presentato le pratiche contestate successivamente al pensionamento, occupandosi solo dell'inserimento delle domande nell'applicativo AVEPA, mentre il perito

agrario dott. Brisotto avrebbe curato la sottoscrizione dei documenti, non potendo il prevenuto provvedervi in quanto privo, fino al 2018, dell'iscrizione all'albo professionale di agrotecnico e di agrotecnico laurato, così seguendo una procedura consentita dalle disposizioni interne all'ente.

La difesa dell'appellante ha poi elencato tutti i fascicoli lavorati dal prevenuto, dopo il pensionamento e nel periodo in cui era già in possesso dell'iscrizione all'albo professionale, a volte pagando per conto dell'azienda impossibilitata a provvedervi personalmente (FRISON), trattandosi comunque di attività di istruzione delle pratiche senza coinvolgimento del medesimo, in quanto svolte da altri tecnici.

Ha concluso, in via principale, per la riforma dell'impugnata sentenza,

ed in via subordinata per la sospensione del procedimento fino al passaggio in giudicato penale, con vittoria di spese, diritti ed onorari.

**3.** La Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni, con atto depositato in data 6 febbraio 2025, e, ritenendo infondati i motivi di doglianza, li ha contestati, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione, avendo il giudice basato la sua decisione su elementi extra-penali (ovvero su fatti incontestati e sul comportamento processuale). Secondo la Procura generale i pagamenti eseguiti risalirebbero al periodo antecedente il pensionamento, e l'importo, anche se modesto, sarebbe irrilevante, come anche l'iscrizione o meno all'albo professionale di

agrotecnico, avendo il giudice territoriale basato la decisione sul doloso omesso riversamento dei compensi.

Ha concluso con la richiesta di rigetto dell'appello avversario.

**4.** All'udienza del 7 marzo 2025, in considerazione dell'assenza del difensore della parte appellante, il giudizio è stato rinviato all'odierna udienza ai sensi dell'art. 196 del c.g.c.

**5.** All'odierna udienza, presente il rappresentante della Procura generale, il difensore dell'appellante non si è presentato.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

**Motivi della decisione**

**6**. Il Collegio osserva, in via pregiudiziale, che alla precedente udienza del 7 marzo 2025, per l'assenza del difensore dell'appellante, è stata pronunciata ordinanza a verbale di rinvio della trattazione - ai sensi dell'art. 196 del c.g.c. - all'odierna udienza.

La detta ordinanza - contenente, oltre al rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 196 c.g.c., anche l'avvertenza che, "ove i rappresentanti della parte appellante non dovessero comparire per la seconda volta all'udienza di discussione fissata, l'appello sarà dichiarato improcedibile anche d'ufficio" - risulta regolarmente comunicata in data 13 marzo 2025, a mezzo pec, dalla Segreteria di questa Sezione al difensore dell'appellante.

Atteso che anche all'odierna udienza è stata riscontrata l'assenza del difensore dell'appellante, il Collegio rileva pertanto la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 196 del codice di giustizia contabile, per cui "se l'appellante non compare all'udienza di discussione, il Collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio".

In conseguenza della citata previsione di legge e della integrazione delle condizioni da essa contemplate l'appello va, conseguentemente, dichiarato improcedibile ai sensi del citato art. 196 del codice di giustizia contabile.

Nulla per le spese.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il giudizio d'appello proposto da **PERNORIO Vincenzo** ed iscritto al n. **60774** del registro di segreteria, ai sensi dell'art. 196 del c.g.c..

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito dell'udienza del 19 settembre 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F.to Beatrice MENICONI

IL PRESIDENTE

F.to Massimo LASALVIA

Depositata in Segreteria il 11/11/2025

PER IL DIRIGENTE

Il Funzionario Preposto

F.to Maria Vittoria Zotta